

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA
MARINA PROTETTA «REGNO DI NETTUNO» (EX ARTICOLO 28,
COMMA 5, LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979)

Art. 9.

Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la scarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettivita' turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.

3. La mancata osservanza di tali disposizioni, gia' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) e dell'articolo 14 del decreto istitutivo dell'area marina protetta e dell'articolo 8 del decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' consentite nella medesima area marina protetta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 35.

4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per gli scarichi idrici le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.